

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

## IL CONTENZIOSO SUL MUTUO BANCARIO

Gennaio 2015 - Settembre 2016

**Cassazione civile, sez. I, 28 settembre 2016, n. 19197**

Sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria quando una banca, consapevole dello stato di dissesto in cui si trova una società - desumibile dalla grave esposizione debitoria, dai protesti e dalla segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia - stipuli un contratto di mutuo garantito da ipoteca col fine di assicurarsi la piena possibilità di soddisfare i propri crediti tramite l'esclusione degli altri creditori dal concorso sul ricavato della vendita dell'immobile su cui è stata iscritta ipoteca. In tal caso sussistono, infatti, tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria poiché non può mettersi in discussione né la scientia decoctionis, né il consilium fraudis da parte della banca, né il danno inferito agli altri creditori.

Tidona Giuridica - Key index n.: BL53192

**Cassazione Penale, sez. II, sent. n. 39334 12 luglio 2016**

Ai fini dell'accertamento del reato di usura, il saggio di interessi concretamente praticato nell'ambito di un prestito o di un finanziamento nel corso del quale il mutuatario ha effettuato pagamenti parziali, deve essere verificato tenendo conto della regola posta dall'art. 1194 c.c., secondo cui tali acconti vanno imputati anzitutto agli interessi già scaduti.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AY41129

**Tribunale di Monza, sent. n. 1904 05 luglio 2016**

In tema di contratto bancario, nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CB43360

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 12965 22 giugno 2016**

Il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'art. 1815, comma 2, c.c., è applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente, sicché è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola, ivi contenuta, che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell'automatica riduzione in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario, ossia mediante la sola astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista. (Cassa con rinvio, Trib. Venezia, 15/07/2010)

Tidona Giuridica - Key Index n.: CN75633

**Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 12173 14 giugno 2016**

In tema di mutuo edilizio, in caso di subentro nella posizione del mutuatario a seguito di accollo la notifica dell'atto di precetto va eseguita ex art. 480 c.p.c. nei confronti dell'accollante personalmente ex artt. 137 ss. c.p.c., ossia nel suo indirizzo di residenza ovvero nel domicilio eletto nell'atto di accollo.

lo, ma non nel domicilio suppletivo indicato dal mutuatario originario nel contratto di mutuo, giacché, diversamente da quanto previsto in tema di mutuo fondiario, l'elezione di domicilio compiuta da quest'ultimo non produce effetti nei confronti dell'accollante, che subentra nelle sole obbligazioni sostanziali del precedente mutuatario e non nell'intera posizione. (Cassa con rinvio, Trib. Velletri, 29/09/2014)

Tidona Giuridica - Key Index n.: AA03774

## **Tribunale di Prato, sent. n. 651 11 giugno 2016**

In tema di mutuo ed interessi usurari, non rileva che in base alla deliberazione CICR 9 febbraio 2000 art. 3 possa essere contrattualmente stabilito per i finanziamenti che siano dovuti interessi sulla rata di mutuo comprensiva di interessi, in quanto ciò esclude la illegittimità dell'anatocismo ma non che di questo, in quanto remunerazione del credito, non debba tenersi conto ai fini del calcolo del TAEG.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AJ79773

## **Tribunale di Monza, sez. I, sent. n. 1688 09 giugno 2016**

In tema di contratti di finanziamento e tassi di interesse, anche per gli interessi moratori è necessaria la verifica del rispetto della disciplina in tema di usura, ma detta verifica non può essere effettuata anche con riferimento al loro cumulo con quelli corrispettivi e con le altre voci contrattualmente pattuite, quali l'assicurazione, le spese di istruttoria e così via aventi tutti una causa autonoma e diversa rispetto alla mera corrispettività del mutuo.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BR21358

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 11638 07 giugno 2016**

Il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. si applica anche alle modalità di calcolo degli interessi applicati ai mutui fondiari contratti nella vigenza del

t.u.b. (d.lg. n. 385 del 1993), a differenza di quanto previsto dalla precedente legge bancaria.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CI96655

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 11638 07 giugno 2016**

L'avvenuta trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, comporta l'applicazione delle limitazioni di cui all'art. 1283 c.c.: il mancato pagamento di una rata di mutuo non determina più l'obbligo (prima normativamente previsto) di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BG68919

## **Tribunale di Padova 29 maggio 2016**

In tema di contratti bancari, mutuo e ammortamento alla francese, non può essere accolta in questi casi la doglianza avente ad oggetto l'anatocismo giacché detto metodo di ammortamento non contiene alcun interesse anatocistico in quanto la formula matematica tipica di detto piano è quella dell'interesse semplice e non composto.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BK88720

## **Tribunale di Livorno, sent. n. 639 16 maggio 2016**

In tema di contratto di mutuo e interessi usurari, gli interessi di mora non devono essere computati con riferimento ai tassi-soglia di usura. L'inclusione degli interessi di mora nel TEGM andrebbero ad innalzare i tassi soglia, con detrimento per tutti i clienti e ciò in ragione della inclusione di elementi tipici non dei rapporti che abbiano una evoluzione fisiologica, bensì di elementi (quali gli interessi di mora) propri di andamenti anomali del rapporto. Sussiste poi una profonda differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori con riferimento alla base di calcolo ed ai periodi di applicazione.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BD59490

## **Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 9389 10 maggio 2016**

In caso di stipula del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza (che fa piena prova dell'avvenuto versamento in favore del mutuatario), spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CI30871

## **Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 9320 09 maggio 2016**

Nel caso in cui un soggetto interessato a stipulare un mutuo ipotecario con una banca incarichi un notaio di effettuare le visure del bene destinato ad essere l'oggetto dell'ipoteca e a redigere la relativa relazione, essa determina l'assunzione di obblighi in capo al notaio non soltanto nei confronti del mutuatario, ma pure nei confronti della banca mutuante, e ciò sia che si intenda l'istituto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c., che beneficia del rapporto contrattuale di prestazione professionale concluso dal cliente mutuatario, sia che si individui un'ipotesi di responsabilità "da contatto sociale" fondata sull'affidamento che la banca mutuante ripone nel notaio in quanto esercente una professione protetta. In tal caso, l'eventuale danno dovrà essere parametrato in base alla colposa induzione dell'istituto di credito ad accettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato (nella specie, a causa di un vincolo archeologico che, seppure non astrattamente qualificabile come assoluto, concorreva ad incidere negativamente sul valore di mercato del bene). (Rigetta, App. Roma, 22/11/2011)

Tidona Giuridica - Key Index n.: AA58143

## **Tribunale di Livorno, sent. n. 571 02 maggio 2016**

A norma dell'art. 2932 c.c., la sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso è subordinata alla possibilità della sua emanazione: essa deve quindi essere in grado di realizzare "ex se" il risultato del contratto definitivo, in assenza di elementi ostativi di fatto o di diritto. La "ratio" di cui all'art. 8 d.lg. n. 122/2005 risponde alla necessità di evitare che l'acquirente possa rispondere, con il proprio immobile, dell'intero debito del mutuo per il quale è iscritta l'ipoteca indivisa. Il divieto è tassativo e non conosce deroghe.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AT58555

## **Tribunale di Padova, sez. II, sent. n. 1312 27 aprile 2016**

In tema di contratti bancari ed interessi usurari, poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito proprio come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno spread (come nel caso di specie), tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario "ab origine".

Tidona Giuridica - Key Index n.: AC06019

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 7745 19 aprile 2016**

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel caso di revocatoria L. Fall., ex art. 67, di una ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione - e, quindi, anche del mutuo -

comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione degli importi erogati, sia pur in moneta fallimentare (cfr. Cass. 28 gennaio 2013, n. 1807).

Tidona Giuridica - Key Index n.: AH14307

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 7745 19 aprile 2016**

La garanzia reale che sia prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito; ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto resta soggetto, ai sensi della L. Fall., art. 64, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti (nella specie, la Corte ha confermato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto l'inefficacia dell'ipoteca rilasciata dal socio di maggioranza, poi fallito, in favore della società, atteso che la garanzia era stata concessa non già in funzione del mutuo erogato alla società, ma a copertura della pregressa esposizione debitoria di quest'ultima e dello stesso garante).

Tidona Giuridica - Key Index n.: BV91130

## **Uff. Indagini preliminari di Roma 30 marzo 2016**

In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione del tasso di soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori (nel caso di specie il g.i.p. rigetta pertanto la richiesta di archiviazione ritenendo necessario che il p.m. proceda alla determinazione esatta del tasso di interessi applicato nel contratto di mutuo tendendo conto sia degli interessi corrispettivi che degli interessi moratori).

Tidona Giuridica - Key Index n.: AE26874

## **Tribunale di Cagliari 29 marzo 2016**

Il superamento del limite di finanziabilità stabilito dalla Banca d'Italia non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BH64633

## **Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 3794 24 marzo 2016**

In tema di rapporti bancari (nel caso di specie mutuo alla francese), nelle controversie aventi ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi legittimi, è onere della parte attrice che agisce in ripetizione dare prova di quanto effettivamente pagato a titolo di interessi.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AI99702

## **Tribunale di Nola 23 marzo 2016**

L'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario. L'ipotetica nullità che eventualmente coinvolga la pattuizione relativa agli interessi di mora non colpisce la clausola relativa agli interessi corrispettivi, stante i principi vigenti in materia di nullità del contratto, i quali restano del tutto legittimi e dovuti.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AG17294

## **Tribunale di Torino, sent. n. 1354 09 marzo 2016**

Nel caso di cessione pro solvendo del quinto della pensione l'obbligo del mutuatario di stipulare l'assicurazione sulla vita rappresenta una remunerazione solo per l'impresa di assicurazioni che emette la polizza e incassa il premio. I costi di assicurazione nelle cessione pro solvendo del quinto della

pensione non rientrano nell'autonomia negoziale delle parti perché non derivano dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge, pertanto, tale componente di costo può assimilarsi a quella relativa alle "imposte e tasse", cioè a tutti i costi imposti dalla legge che, ai sensi dell'art. 644, c. 4 c.p. e art. 2, c. 2, Legge n. 108/1996, non possono essere inclusi nel calcolo del T.E.G.M.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AH35749

## **Tribunale di Torino, sez. VI, sent. n. 1354 09 marzo 2016**

L'assicurazione sulla vita imposta al mutuatario dall'art. 54 d.P.R. 180/1950, non derivando dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge, va assimilata alla voce "imposte e tasse" e cioè a tutti i costi imposti dalla legge che non possono essere inclusi nel calcolo del T.E.G.M.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CQ97951

## **Tribunale di Milano, sez. VI 08 marzo 2016**

Nel contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento c.d. alla francese non vi è alcuna violazione del divieto di anatocismo, posto che in tal caso la quota di interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, mentre l'anatocismo consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CL97790

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 3955 29 febbraio 2016**

È revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, I. fall. ed, in ogni caso, ex art. 67, comma 2, I. fall., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario ed il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un'operazione unitaria il cui fine ultimo è quello di azzerare la preesistente obbliga-

zione. La garanzia ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva, in quanto costituita per debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia ad acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo, in tal caso, la garanzia associata ad un rischio di credito già in atto. (Cassa con rinvio, App. Catania, 15/12/2009)

Tidona Giuridica - Key Index n.: CR39651

## **Tribunale di Lucca 26 febbraio 2016**

In tema di contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 1194 c.c. comma 2 il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere prima imputato agli interessi. Su tale presupposto, la capitalizzazione, in caso di contratto di mutuo, risulta dunque esclusa per definizione. Pertanto, con il pagamento di ciascuna rata il mutuatario estingue interamente gli interessi maturati fino a quel momento, il maggior importo del pagamento rispetto a questi ultimi andando poi a diminuire il capitale. Ciò che residua a seguito di tale pagamento, e su cui verranno calcolati gli interessi nel periodo successivo, è dunque unicamente capitale, dal che deriva che per un fenomeno di capitalizzazione non vi è spazio.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BG60213

## **Tribunale di Bergamo, sez. II, sent. n. 734 25 febbraio 2016**

In tema di contratti di mutuo che si asseriscano essere usurari, è onere della parte che allega tale circostanza allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del cd tasso soglia.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BC88397

## **Tribunale di Livorno, sent. n. 195 12 febbraio 2016**

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità è una disposizione imperativa che non incide sul sinallagma contrattuale ma investe esclusivamente la banca sotto il profilo comportamentale, la quale, avrebbe dovuto attenersi al limite in questione di cui alla norma dell'art. 38 TUB. Pertanto, la viola-

zione di detta norma non determina la nullità del mutuo fondiario.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AN49420

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 2756 11 febbraio 2016**

La sottoposizione della cooperativa o del consorzio di cooperative agricole beneficiari di credito agevolato a liquidazione coatta amministrativa comporta che il debito dei menzionati enti, avendo ad oggetto la restituzione del capitale ricevuto in prestito, deve considerarsi scaduto alla data della messa in liquidazione coatta e che, sempre da tale data, cessa il regime convenzionale degli interessi, sostituito da quello fallimentare. Ne consegue che viene meno sia l'obbligo di pagamento degli interessi in loro favore da parte dello Stato, sia la garanzia fidejussoria del Fondo interbancario in favore della banca mutuante. (Rigetta, App. Roma, 26/11/2007)

Tidona Giuridica - Key Index n.: CK47447

## **Tribunale di Massa 09 febbraio 2016**

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire il "tantum": ai sensi dell'art. 1813 c.c. si tratta di un contratto reale in cui il rapporto si perfeziona solo al momento della "traditio" del denaro o della cosa a mutuo, che al contempo configura il fatto generico dell'obbligazione restitutoria in carico al mutuatario.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CJ06915

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 1369 26 gennaio 2016**

La concessione di un credito agevolato presuppone la nascita di un rapporto principale instaurato tra l'istituto finanziario erogatore e il privato, e di un rapporto secondario, che intercorre tra l'ente pubblico e il detto istituto finanziario. Il primo rapporto integra gli estremi di un mutuo di scopo, mentre il

secondo è rappresentato da una convenzione (comunemente detta contratto di ausilio) diretta a regolare l'obbligazione nei confronti dell'ente finanziario e con la quale l'ente pubblico si accolla una parte degli interessi. Il collegamento tra i due contratti è di natura 'accessoria' nel senso che il rapporto di ausilio (secondario) può cessare lasciando sopravvivere il solo rapporto principale, mentre non è possibile che, a fronte della risoluzione del contratto di mutuo, possa restare in vita solo il contratto di ausilio. (Rigetta, App. Napoli, 30/01/2009)

Tidona Giuridica - Key Index n.: BJ21107

## **Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 1075 21 gennaio 2016**

La vendita con patto di riscatto o retrovendita, anche se prevede il trasferimento del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia nell'ambito della quale il pagamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente, non costituisce versamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serve solo a integrare una causa di garanzia provvisoria, capace di evolversi a seconda che il debitore adempia, o meno, l'obbligo di restituire le somme ricevute.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BX56751

## **Tribunale di Monza, sez. II, sent. n. 93 18 gennaio 2016**

Gli interessi corrispettivi e quelli moratori non possono sommarsi tra loro, in quanto questi ultimi si sostituiscono e non si aggiungono ai primi in caso di inadempimento del mutuatario. È pur vero che spesso il tasso di mora è espresso come maggiorazione del tasso corrispettivo pattuito, ma ciò non significa che il primo debba essere sommato al secondo: è semmai la maggiorazione che va sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora, in quanto i due tassi si succedono e non si sommano.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BJ14760

## **Tribunale di Padova 13 gennaio 2016**

La clausola del contratto di mutuo per la quale il tasso di mora è il tasso soglia usura arrotondato per difetto a favore del correntista, impedisce "ab origine" che la pattuizione possa violare la soglia dell'usura.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AN65433

## **Tribunale di Salerno, sez. II, sent. n. 171 13 gennaio 2016**

Nelle controversie in cui l'attore pretenda di dimostrare, in sostanza, la stipula di un contratto di mutuo tra le parti il non esiguo valore economico del contratto che si asserisce essere stato concluso suggerirebbe di non ammettere, ma di escludere la prova testimoniale, poiché in questi casi riprende vigore la "ratio" del limite di valore.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CN21619

## **Tribunale di Padova 12 gennaio 2016**

L'ammortamento con piano alla francese non produce alcun effetto anatocistico nel rapporto di mutuo a tasso variabile, non dovendosi confondere il fatto che il metodo di calcolo sia quello dell'interesse composto - nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota interessi -, con il fatto che il calcolo sia composto nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CH13324

## **Tribunale di Asti, sent. n. 12 12 gennaio 2016**

Il mutuo di scopo è caratterizzato dal fatto che il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata la quale assume rilievo causale nell'economia del contratto.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AZ35142

## **Tribunale di Roma, sez. fall. 29 dicembre 2015**

In tema di fallimento ed ammissione al passivo, il credito da restituzione di somme date a mutuo di diritto speciale è assistito da privilegio generale di cui all'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 123/1998.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CA07174

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 25793 22 dicembre 2015**

Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l'erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia collegato il cd. contratto di ausilio, di alcune norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità sotto quest'ultimo profilo. (Rigetta, App. Roma, 08/05/2008)

Tidona Giuridica - Key Index n.: AH97570

## **Tribunale di Ferrara, sent. n. 1131 16 dicembre 2015**

In tema mutuo ed usura, quando non sia dimostrato il superamento del tasso soglia non può trovare accoglimento la pretesa della conversione del mutuo da oneroso a gratuito.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BX45627

## **Corte di Giustizia UE, sez. IV, sent. n. 312 03 dicembre 2015**

L'art. 4 §.1, punto 2, della Direttiva 2004/39/Ce (mercati degli strumenti finanziari), che modifica le direttive 85/611/Cee e 93/6/Cee del Consiglio e la direttiva 2000/12/Ce e che abroga la direttiva 93/22/Cee, dev'essere interpretato nel senso che, con riserva di verifica da parte del giudice del rin-

vio, non costituiscono un servizio o un'attività di investimento ai sensi di detta disposizione talune operazioni di cambio, effettuate da un ente creditizio in virtù delle clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera come quello di cui al procedimento principale, che consistono nello stabilire l'ammontare del prestito in base al tasso di acquisto della valuta estera applicabile al momento dell'erogazione dei fondi e nel determinare l'importo delle mensilità sulla base del tasso di vendita di tale valuta applicabile al momento del calcolo di ciascuna mensilità.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AF69113

#### **Tribunale di Bari, sez. II 27 novembre 2015**

In tema di esecuzione azionata sulla base di un mutuo fondiario rilevatosi a seguito dell'opposizione proposta dall'esecutato un contratto usurario, va sospesa l'efficacia esecutiva del titolo opposto.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AK00500

#### **Tribunale di Treviso, sez. III, sent. n. 2476 12 novembre 2015**

In tema di contratto di mutuo fondiario deve escludersi che nel piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto in tale tipo di piano gli interessi di ciascun periodo vengono calcolati su una base formata solo dal capitale residuo laddove, invece, per la realizzazione dell'effetto anatocistico sarebbe necessario che gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costituire la base di calcolo, ossia il capitale produttivo di interessi, del periodo successivo e così via.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AW32153

#### **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 22950 10 novembre 2015**

Il contratto denominato "My Way", fondato su operazioni tra loro collegate, consistenti nell'erogazione, da parte della banca al cliente, di un mutuo trentennale a tasso fisso, da estinguersi in rate mensili, per l'acquisto immediato di strumenti finanziari gestiti o emessi dalla stessa banca, o da sue controllate, e contestualmente costituiti in pegno in favore della mutuante a garanzia del rimborso del finanziamento, non è riconducibile alla nozione di "servizio accessorio" previsto dall'art. 1, comma 6, lett. c), del d.lgs. n. 58 del 1998, ma rientra tra i "servizi di investimento", di cui all'art. 1, comma 5, del menzionato decreto. Esso costituisce un contratto atipico unitario, attesa la indissolubile connessione tra varie operazioni (finanziamento, investimento, mandato, pegno, deposito titoli, conto corrente bancario, assicurazioni a garanzia del rimborso del finanziamento) nelle quali formalmente si scompone, onde unica ne è la causa, che va autonomamente vagliata in quanto derivante dalla combinazione originale di più tipi negoziali, idonea a produrre un unitario regolamento di interessi. (Rigetta, App. Bari, 29/04/2008)

Tidona Giuridica - Key Index n.: CE99091

#### **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 22446 04 novembre 2015**

L'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117, comma 8, del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere "conformativo" o "tipizzatorio" del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole; ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario. (Cassa con rinvio, Trib. Venezia, 22/10/2012)

Tidona Giuridica - Key Index n.: AU86939



## **Tribunale di Salerno, sez. III, sent. n. 4373 23 ottobre 2015**

In tema di mutuo, nel contratto di mutuo con rata costante e tasso variabile, la mutabilità della durata del rimborso costituisce un elemento strutturale del contratto e non una causa di nullità del medesimo, essendo comunque il tempo di ammortamento del capitale determinabile in ragione dell'incremento o della diminuzione del tasso di interesse concordato.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AF63114

## **Tribunale di Salerno, sez. III, sent. n. 4233 15 ottobre 2015**

Il mutuo fondiario non costituisce un finanziamento con vincolo di destinazione, con la conseguenza che la somma erogata non deve essere necessariamente impiegata, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per l'acquisto o il miglioramento dei cespiti sui quali è iscritta ipoteca, ma può essere utilizzata per qualsiasi finalità e, dunque, anche per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, in tal modo consentendone una rinegoziazione, con una rimodulazione temporale e qualitativa del pagamento, a fronte della costituzione, da parte del mutuatario, di una garanzia reale. Alteris verbis, il mutuo fondiario non integra ex se un mutuo di scopo, dal momento che, per la sua validità, la somma erogata non deve essere diretta ad uno specifico fine che il mutuatario è tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione della stessa, risultando connotato, piuttosto, dalla possibilità della concessione di una garanzia ipotecaria da parte del proprietario di beni immobili, rustici o urbani. D'altra parte, il credito fondiario, storicamente nato come credito a lungo termine allo scopo di concedere liquidità a chi, avendo proprietà immobiliari, poteva offrire garanzie di rimborso, continua a mantenere la funzione di smobilizzo di tali beni e deve essere annoverato nella categoria dei crediti speciali in senso debole, vale a dire di quelli caratterizzati da una disciplina derogatrice a quella comune, ma non da un vincolo legale di destinazione del finanziamento. Tale assunto rinviene il suo fondamento normativo nell'art. 38 d Lgs. n. 385/1993, ai sensi del quale il

credito fondiario ha per oggetto la concessione da parte di banche di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado e nel quale non è inserita alcuna previsione di vincolo di destinazione come quella menzionata, invece, nella stessa sedes materiae (art. 42) per il credito alle opere pubbliche.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AC70285

## **Tribunale di Novara 08 ottobre 2015**

In tema di mutuo, il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi, in quanto la rata è ricompresa da una quota interessi ed una quota capitale, pertanto, mediante il pagamento rateale, il capitale si riduce progressivamente, e siccome gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e quest'ultimo è mano a mano ridotto, si verifica un fenomeno esattamente inverso rispetto alla capitalizzazione, in cui invece si assiste al progressivo aumento del capitale su cui vengono calcolati gli interessi.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BK25709

## **Tribunale di Novara 08 ottobre 2015**

La nullità della clausola contenuta in un contratto di mutuo che prevede il tasso usurario degli interessi moratori va limitata ai soli interessi moratori ed alla loro misura non estendendosi anche alla previsione negoziale degli interessi corrispettivi che devono essere dovuti.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BT17827

## **Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, sent. n. 1297 06 ottobre 2015**

L'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto per-

centuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario; pertanto sostenere il contrario integra una lite temeraria che espone alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BU38823

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 19710 02 ottobre 2015**

La stipulazione di un mutuo ipotecario non destinato a procurare un'effettiva disponibilità al mutuatario ma solo a garantire una precedente esposizione di quest'ultimo o di terzi, è soggetto a revocatoria fallimentare.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AW99857

## **Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 19559 30 settembre 2015**

Non integra, ai fini del secondo comma dell'art. 1322 c.c., un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, per contrasto con i principi generali ricavati dagli artt. 47 e 38 della Costituzione circa la tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali del cliente da parte degli operatori professionali mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel proprio portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle sue esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l'ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l'altro, nella concessione di un mutuo, di durata ragguardevole, all'investitore destinato all'acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi (nella specie si

trattava di contratto di piano finanziario denominato 4 You). (Rigetta, App. Napoli, 04/07/2013)

Tidona Giuridica - Key Index n.: CP77539

## **Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 19559 30 settembre 2015**

L'interesse perseguito mediante un contratto atipico, fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali dell'utenza da parte di operatori professionali ed avente ad oggetto il compimento di operazioni negoziali complesse relative alla gestione di fondi comuni che comprendano anche titoli di dubbia redditività, il cui rischio sia unilateralmente trasmesso sul cliente, al quale, invece, il prodotto venga presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, a basso rischio e con libera possibilità di disinvestimento senza oneri, non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., ponendosi in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 47 Cost. sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza, anche privata, sicché è inefficace ove si traduca nella concessione, all'investitore, di un mutuo, di durata ragguardevole, finalizzato all'acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice, e nel contestuale mandato conferito a quest'ultima per l'acquisto dei prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi. (Rigetta, App. Napoli, 04/07/2013)

Tidona Giuridica - Key Index n.: BT43352

## **Tribunale di Lecce, sez. II, sent. n. 4550 25 settembre 2015**

In tema di calcolo della natura usuraria del tasso d'interesse in un contratto di mutuo ipotecario, il tasso interesse convenzionale non si somma al tasso di interesse di mora e perciò la eventuale usurarietà del tasso di interesse pattuito va valutata in relazione ai due tassi (corrispettivo e di mora) singolarmente presi.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BJ08134

## **Tribunale di Trieste, sent. n. 695 23 settembre 2015**

Ai sensi dei principi vigenti in materia di nullità del contratto la nullità che colpisce il contratto di mutuo in relazione alla pattuizione degli interessi di mora non si riverbera anche sulla clausola relativa agli interessi corrispettivi che restano del tutto legittimi e comunque dovuti.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BT52313

## **Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 17194 27 agosto 2015**

Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 29/05/2013)

Tidona Giuridica - Key Index n.: BM65543

## **Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 17194 27 agosto 2015**

La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro. (Cassa con rinvio, App. Lecce, 29/05/2013)

Tidona Giuridica - Key Index n.: BQ31000

## **Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, sent. n. 1158 25 agosto 2015**

Deve ritenersi che anche gli interessi moratori siano assoggettati al divieto di superamento della soglia usuraria al momento della loro pattuizione o stipulazione. Da tale affermazione non può tuttavia farsi discendere la conseguenza della indistinta assimilazione degli stessi agli interessi corrispettivi essendo entrambi assoggettabili alle medesime soglie di cui alla tabella allegata ai periodici decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi praticati per ciascuna tipologia di operazioni. L'art. 644 c.p. contiene una definizione del concetto di "tasso di interesse usurario" costituente l'elemento centrale dell'oggetto della condotta vietata (pattuizione o addebito di interesse a tasso usurario) onnicomprensiva, precisata al comma V: il tasso di interesse oggetto della fattispecie penale (e della corrispondente norma imperativa rilevante per il diritto civile e avente come conseguenza sanzionatoria quella prevista dall'art. 1815 comma 11 c.c.) è costituito dalla somma di interessi in senso tecnico, nonché di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, connesse alla erogazione del credito e dunque in rapporto causale, in senso civilistico, con la concessione del finanziamento o del mutuo, con la sola eccezione di quelle dovute in ragione di norme tributarie di prelievo.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CM52323

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 17111 24 agosto 2015**

L'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, riconosce il privilegio solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche, sicché, ove il contributo sia stato erogato in conto interessi sul finanziamento agevolato, il privilegio non si estende al mutuo concesso dalla banca all'impresa. (Rigetta, Trib. Como, 22/04/2009)

Tidona Giuridica - Key Index n.: AS27697

## **Tribunale di Tribunale S. Maria Capua V., sez. I, sent. n. 2888 14 agosto 2015**

Nel contratto di finanziamento in mancanza di clausole di destinazione necessaria all'esistenza di un mutuo di scopo che consentirebbe risolto il contratto di finanziamento per l'inadempimento del venditore nel contratto di compravendita del bene, si deve tenere in considerazione la clausola del contratto di finanziamento, espressamente accettata dalle parti, che esclude che, in caso di controversia inerente la prestazione di forniture di beni e/o servizi, il cliente possa eccepire tale circostanza al finanziatore al fine di ritenere sospeso o interrotto il suo obbligo di effettuare rimborsi nei termini e nelle modalità previste dal contratto.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AB37817

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 16214 31 luglio 2015**

Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore) ha l'onere di provare il pagamento delle rate di mutuo scadute prima della dichiarazione di fallimento, atteso che le rate successive, agli effetti del concorso, si considerano scadute alla data della sentenza dichiarativa, a norma dell'art. 55, comma 2, l. fall., e non è, dunque, necessario, per l'accertamento del capitale residuo, provare la risoluzione del contratto, che rileva solo ai fini degli interessi di mora. (Cassa con rinvio, Trib. Trani, 03/07/2008)

Tidona Giuridica - Key Index n.: CJ75005

## **Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 14631 14 luglio 2015**

In materia di credito agrario, il mutuo di cui all'art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 1994, convertito nella l. n. 135 del 1994, ha, quale finalità, il finan-

ziamento dell'impresa in sé considerata, a prescindere dalla persona fisica dell'imprenditore, sicché il privilegio legale speciale sui frutti pendenti, di cui alla lett. a) della norma, grava anche sulle annate ulteriori fino all'estinzione del credito garantito, ed è opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2747, comma 2, c.c., senza necessità di trascrizione. (Rigetta, App. Lecce, sez. distacc. Taranto, 10/07/2012)

Tidona Giuridica - Key Index n.: BU74967

## **Tribunale di Foggia, sez. I 07 luglio 2015**

In tema di rapporti bancari e usura, la verifica del rispetto della soglia del tasso di usura va eseguita in maniera autonoma per ciascuno dei due tipi di tassi, che assolvono a funzioni diverse - gli interessi corrispettivi riguardano il prezzo del prestito accordato, mentre quelli moratori attengono alla penalità per il mancato adempimento. Quanto alla individuazione del tasso soglia, anche per gli interessi moratori deve aversi riguardo alla rilevazione trimestrale dell'operazione di riferimento (nella specie è la stessa del mutuo a tasso fisso, con garanzia ipotecaria, che nel trimestre di stipula del contratto era pari a quella prevista in contratto, sicché non può ritenersi che nella specie vi sia stata una pattuizione originaria, caratterizzata dalla applicazione di un tasso usurario).

Tidona Giuridica - Key Index n.: AA11237

## **Tribunale di Pisa, sent. n. 789 06 luglio 2015**

L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. In altre parole, la circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma

neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova; con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AM79847

## **Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 12896 23 giugno 2015**

In caso di assicurazione con clausola "loan receipt", l'assicuratore, in caso di sinistro, non paga l'indennizzo all'assicurato ma glielo versa a titolo di mutuo, sotto condizione che sarà restituito solo per la parte che l'assicurato riuscirà a recuperare e, contestualmente, con la costituzione in pegno del credito dell'assicurato verso il responsabile a favore dell'assicuratore, cui viene conferito mandato per la relativa riscossione. Quest'ultimo, peraltro, ove versi la somma sulla base di un "loan receipt", ha altresì diritto di surroga ex art. 1916 cod. civ. sicché può agire contro il responsabile in nome proprio. (Rigetia, App. Salerno, 08/10/2010)

Tidona Giuridica - Key Index n.: CG75736

## **Cassazione Penale, sez. II, sent. n. 41353 11 giugno 2015**

In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della opponibilità di un diritto di garanzia reale sul bene oggetto di confisca, non è sufficiente che l'ipoteca sia anteriore al sequestro e al provvedimento ablativo, ma è anche necessario che il creditore dimostri di essere stato in buona fede, essendo il suo affidamento incolpevole stato ingenerato da un'oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile il proprio difetto di diligenza (nella specie, la Corte ha escluso la buona fede in un'ipotesi di credito vantato da istituto bancario che aveva concesso un mutuo fondiario nella consapevolezza che il soggetto destinatario era diverso da quello apparente, che il prezzo indicato nel contratto di acquisto dell'immobile non era quello reale e che la garanzia era stata fornita mediante operazione

in contrasto con la direttiva europea in materia di antiriciclaggio). (Annulla senza rinvio, App. Torino, 09/10/2014)

Tidona Giuridica - Key Index n.: CO46820

## **Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 11665 05 giugno 2015**

La stipulazione contestuale di atti di concessione di mutui fondiari da parte di banche e di vendite per prezzi inferiori alla somma mutuata può comportare la violazione del dovere di informazione e consiglio gravante sul notaio, sotto il profilo della mancata segnalazione alle parti delle conseguenze dell'elusione fiscale eventualmente ravvisabile nell'operazione. Il cd. "dovere di consiglio" del notaio non può essere ampliato sino a ricomprendervi l'obbligo del notaio stesso di informare una banca della differenza di valore tra il bene oggetto di compravendita e quello (più alto) oggetto di mutuo. (Cassa App. Venezia, ord. 11 maggio 2013)

Tidona Giuridica - Key Index n.: BH99360

## **Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 11665 05 giugno 2015**

In materia di responsabilità disciplinare dei notai, non integra l'illecito risultante dal combinato disposto dell'art. 147, primo comma, lett. b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 42, comma 1, lett. a), del codice deontologico notarile, il comportamento del notaio che, in occasione della stipulazione di diversi contratti di mutuo fondiario funzionalmente collegati a contratti di compravendita immobiliare, abbia ommesso di informare l'istituto di credito mutuante della circostanza che il prezzo degli immobili risultava inferiore alla somma mutuata, e ciò in quanto il cd. "dovere di consiglio" (imposto dalla summenzionata norma del codice di deontologia) investe solo le conseguenze giuridiche della prestazione richiesta al professionista, e non pure le circostanze di fatto dell'affare concluso, tra le quali rientrano i rischi economici dello stesso, la cui valutazione è rimessa in via esclusiva al prudente apprezzamento delle parti. (Cassa con rinvio, App. Venezia 11/05/2013)

Tidona Giuridica - Key Index n.: BG05303

## **Tribunale di Roma, sez. IV 13 maggio 2015**

In tema di controversie in materia di rapporti bancari, il contratto condizionato di mutuo non documenta l'esistenza attuale di obbligazioni di somma di danaro e, pertanto, pur se stipulato con atto pubblico notarile non può essere utilizzato come titolo esecutivo dall'istituto di credito mutuante che intenda procedere ad esecuzione forzata, in quanto difetta dei requisiti previsti dall'art. 474, comma 2 n. 3 c.p.c.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AH77632

## **Cassazione Penale, sez. III, sent. n. 23954 12 maggio 2015**

L'erogazione del finanziamento di un mutuo fondiario non può superare la soglia dell'intero valore del immobile acquistato. Se è perfettamente concepibile che un finanziamento possa essere chiesto oltre che per l'acquisto di un immobile, anche per le ulteriori spese, che siano per l'acquisto, la ristrutturazione o altro, certamente a fronte del finanziamento dovranno esservi ulteriori garanzie, quali fideiussioni o altre, che, nel caso di specie, non risultano mai essere state prestate (confermata la condanna dell'amministratore unico di una società immobiliare imputato per aver prodotto dichiarazioni fiscali infedeli ai fini IRES ex art. 4 d. lg. n. 74/2000, per aver ridotto l'imponibile attestando vendite immobiliari, a mezzo rogito notarile, a prezzi minori di quelli realmente corrisposti dagli acquirenti).

Tidona Giuridica - Key Index n.: BO57285

## **Tribunale di Roma, sez. IX 07 maggio 2015**

In tema di rapporti bancari (nel caso di specie mutuo ipotecario) appare illogico prendere in considerazione, ai fini del rilevamento dell'usura, laddove si sostenga la rilevanza anche a tali fini di quelli moratori, soglie determinate con riferimento ai soli

interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AD08296

## **Tribunale di Pescara 06 maggio 2015**

La simulazione di un contratto di mutuo è nulla se si accerta l'assenza di volontà negoziale dei contraenti.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BJ35826

## **Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 8696 29 aprile 2015**

L'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, secondo e terzo comma, cod. civ., opera anche in relazione all'espropriazione immobiliare individuale relativa ai crediti per mutuo fondiario soggetti alla disciplina del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, come integrata dal d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e dalla legge 6 giugno 1991, n. 175 (disciplina applicabile "ratione temporis"), sicché l'iscrizione di crediti per il capitale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato, ma soltanto nella misura legale, limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento. (Cassa con rinvio, Trib. Roma, 05/04/2013)

Tidona Giuridica - Key Index n.: AQ53699

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6377 30 marzo 2015**

L'art. 41, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nel prevedere che il creditore fondiario può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, deroga al divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'art. 51 legge fall., ma non anche alla norma imperativa di cui all'art. 52 legge fall., secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive, deve essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare. L'insi-

nuazione al passivo costituisce, pertanto, un onere per la banca mutuante (sancito espressamente, a seguito della riforma della legge fallimentare, anche per i creditori esentati dal divieto di cui all'art. 51 legge fall.) al fine dell'esercizio del diritto di trattenerne definitivamente, nei limiti del "quantum" spettante a ciascun creditore concorrente all'esito del piano di riparto in sede fallimentare, le somme provvisoriamente percepite a titolo di anticipazione in sede esecutiva. (Cassa con rinvio, Trib. Parma, 06/09/2007)

Tidona Giuridica - Key Index n.: CE58146

## **Tribunale di Verona, sez. III, sent. n. 758 24 marzo 2015**

Non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento cd. alla francese, difettando - in sede genetica del negozio - il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CF56521

## **Tribunale di Padova, sez. II 10 marzo 2015**

In materia di mutuo e interessi usurari, il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione della usurarietà, nel senso che il Giudice deve verificare se il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati superino o meno il tasso soglia.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BA73389

## **Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 4230 03 marzo 2015**

La risoluzione del contratto di mutuo obbliga il mutuatario al pagamento integrale delle rate già scadute e alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AX29293

## **Tribunale di Reggio Emilia, sent. n. 280 25 febbraio 2015**

L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CO72228

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 3795 25 febbraio 2015**

La disciplina speciale del mutuo fondiario ipotecario configura un privilegio di carattere meramente processuale, sicché l'assegnazione al creditore precedente della somma ricavata dalla vendita non deroga al principio di esclusività della verifica concorsuale posto dall'art. 52 R.D n. 267 del 1942 trattandosi di un'assegnazione a carattere provvisorio ed essendo onere dell'istituto, che intenda renderla definitiva, insinuarsi al passivo del fallimento in modo da consentire la graduazione dei crediti.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CH05054

## **Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 2409 09 febbraio 2015**

Il mutuo di scopo è connotato dall'obbligo del mutuatario di realizzare l'attività programmata, perciò la destinazione delle somme mutate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti. La presenza della clausola di destinazione comporta, quindi, che, qualora non sia poi realizzato il progetto il contratto è nullo.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BC28701

## **Cassazione Penale, sez. II, sent. n. 2894 16 gennaio 2015**

In tema di ammissione al passivo del credito di una banca garantito da ipoteca su un immobile, sottoposto a sequestro e poi a confisca nell'ambito di un procedimento di prevenzione a carico di soggetto di caratura mafiosa, va respinta la richiesta dell'istituto di credito allorché non sia stata dimostrata la buona fede se, come nel caso di specie, nonostante il procedimento di prevenzione fosse iniziato ben quattro anni dopo l'erogazione del mutuo, la documentazione ad esso relativa non appariva regolare, mancando sia la relazione di stima dell'immobile sia quella relativa alle opere finanziate ed al loro collaudo.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BC69232

## **Tribunale di Roma, sez. IV, sent. n. 330 07 gennaio 2015**

Qualora il creditore vanti un credito - in forza di un contratto di mutuo fondiario - nei confronti di un debitore assunto presso un ente ospedaliero, il creditore può ottenere l'accertamento dell'obbligo del terzo e la dichiarazione che l'azienda ospedaliera pignorata sia debitrice della somma dovuta dal debitore principale.

Tidona Giuridica - Key Index n.: BV74434

## **Tribunale di Roma, sez. IX, sent. n. 159 05 gennaio 2015**

In materia di contratto di mutuo, nel caso in cui venga in contestazione da parte del mutuatario la causale del versamento non si determina un'inversione dell'onere della prova ma resta fermo l'onere probatorio a carico dell'attore con riferimento non solo alla prova della consegna della somma ma anche relativamente alla natura e al titolo contrattuale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Ciò in quanto la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova e lascia a carico dell'attore la

dimostrazione dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda.

Tidona Giuridica - Key Index n.: AL89854

## **Tribunale di Nola 02 gennaio 2015**

L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è - ai sensi dell'art. 2697 c.c. - tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.

Tidona Giuridica - Key Index n.: CM09943

© TIDONA COMUNICAZIONE

È vietata la riproduzione o distribuzione a terzi in qualsiasi forma, anche mediante la pubblicazione in siti internet.